

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LATANZA, NENCIONI, PINNA e LESSONA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1964

Modifiche all'articolo 75 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in materia di ricorsi alla Corte dei conti per pensioni privilegiate o di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il cittadino che, in materia di pensioni di guerra o privilegiata o ordinaria, riceva un decreto ministeriale negativo e che comunque non lo soddisfi, può ricorrere entro 90 giorni alla Corte dei conti.

La procedura è la più semplice: niente carta bollata, non occorre siano precisati i motivi, non è indispensabile l'intervento di un avvocato, non si paga tassa, se si tratta di pensioni di guerra, negli altri casi la tassa è di sole lire 3.000; non occorre (tranne per alcuni Ministeri) la notifica all'Amministrazione.

Tutto, anzi, è così semplice che il ricorrente non ha neppure la sensazione di aver iniziato un procedimento giudiziario, di far causa allo Stato, dinanzi una Magistratura superiore; crede, in genere, che si tratti della prosecuzione della sua « pratica » in altra sede.

È, probabilmente, per questa considerazione, di trovarsi di fronte ad un cittadino inesperto quasi sempre e addirittura sprovveduto qualche volta, che la Corte dei conti, per almeno un ventennio non ha applicato

alcune norme procedurali ed in particolare non ha ritenuto abbandonato il ricorso, se, dopo la notifica delle conclusioni del Procuratore generale, il ricorrente avesse lasciato trascorrere un anno senza chiedere la fissazione dell'udienza.

Recita, infatti, l'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: « Nei giudizi avanti la Corte dei conti le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione di udienza o non siasi fatto alcun atto di procedura ».

Per desuetudine tale norma fino allo scorso anno non veniva applicata; ed era la Procura generale stessa che, ad un certo momento, chiedeva la fissazione dell'udienza, della cui data veniva informato il ricorrente.

Senonchè di un tratto la Corte dei conti ha ritenuto di dover applicare in pieno detta norma; ed il risultato è stato, e continua ad essere, che migliaia di ricorrenti (si parla fin'ora di 15 mila!) hanno visto il loro ri-

corso non accolto perchè considerato abbandonato, non avendo chiesto la fissazione dell'udienza dopo le conclusioni negative del Procuratore generale.

È vero che la Corte dei conti si è premurata di trasformare le « avvertenze », date nelle conclusioni con timbro mal leggibile, in vistosa strisciolina incollata e stampata in rosso e che addirittura, quando sta per scadere l'anno, invia al ricorrente una cartolina pro-memoria; ma il risultato non è stato, malgrado ciò, confortante; ed il cittadino, soprattutto se modesto, non riesce a convincersi ch'è giusto non gli sia concessa l'auspi-

cata pensione solo perchè ha trascurato di chiedere la fissazione dell'udienza per discutere quel ricorso che egli aveva a suo tempo fatto appunto perchè un bel giorno fosse discusso.

Sembra pertanto giusto che proprio per questi ricorsi, che vogliono essere mantenuti sul piano di una procedura semplice e corrente, la suddetta norma debba essere modificata.

A tanto vuole ottemperare la legge che si propone, concernente la abrogazione del citato articolo 75 e la rimessa in termini, per così dire, dei ricorsi dichiarati abbandonati.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le norme di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (di cui all'articolo 7 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50) sono abrogate.

Art. 2.

I ricorsi che, in base alle predette norme, sono stati respinti dalla Corte dei conti, saranno ripresi in esame dalla Procura generale e posti in discussione in pubblica udienza.